

253 - Certificato di idoneità e certificazione di idoneità

Domanda:- Ritorno a disturbarla riformulando la domanda. Prima di tutto Vi ringrazio per la tempestività nella risposta, mi riferisco alla domanda e risposta del 22.09.06 “c’è qualche legge per rifiutare...”. So che la sede per l’immissione in ruolo verrà assegnata d’intesa con l’ordinario diocesano, ma se leggete ciò che Vi ho scritto nell’E-Mail del 22.09.06, Vi chiedo avendo sia il certificato d’idoneità nell’infanzia per partecipare al concorso, sia il decreto d’idoneità nell’infanzia e primaria, qual è la differenza?, essendo l’idoneità permanente salvo revoca per casi gravi.

1) Posso avere la cattedra che ho? 2) Che cosa intendete potrebbe SICURAMENTE esserti riconfermata... e l’organico di cui si parla, i posti nell’inf. e nella primaria per contingenti sono stabiliti dalla diocesi? cosa posso fare e quale consiglio mi date per poter mantenere la cattedra che ho. In fede.

Risposta

Il comma 2 dell’articolo 2 del Decreto Interministeriale numero 72 del 30 settembre 2004 recita così: “In via residuale possono essere costituiti posti di insegnamento con contributi orario di gradi di istruzioni anche differenti...”.

Questo significa che se non è possibile costituire cattedre solo con ore di scuola Primaria, in via residuale, si possono costituire cattedre di scuola Primaria e di scuola dell’Infanzia e viceversa.

L’insegnante potrà essere nominato su quella cattedra solo se è in possesso di uno dei titoli di qualificazione previsti dal punto 4 dell’Intesa e naturalmente se ha l’idoneità per quella scuola.

Quanto poi alla differenza tra idoneità concorsuale e idoneità ecclesiastica ti ricordo che la prima (cioè l’idoneità concorsuale) è la

certificazione di idoneità che l'Ordinario ti ha rilasciato per poter partecipare al concorso; la seconda invece (cioè l'idoneità ecclesiastica) è il decreto che l'Ordinario ti ha rilasciato per poter insegnare religione cattolica.

In conclusione: se l'Ufficio Scolastico Regionale formulerà la cattedra come quest'anno, l'intesa sulla tua persona si potrà raggiungere, perché hai sia i requisiti scolastici che ecclesiastici.

Relativamente al numero delle cattedre ti faccio notare che esse vengono fissate dal Ministero e ripartite dalla Direzione Generale Regionale.

407 Rilascio del Decreto di Idoneità

D. Gent.le dr. Cicatelli, frequento il terzo anno dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Pavia ed insegno Religione da quattro anni nella scuola dell'infanzia. Vorrei sapere se il decreto di idoneità viene rilasciato dal vescovo solo una volta conseguito il titolo oppure anche prima, avendo io solo il diploma di liceo scientifico. Grazie.

R. A norma di Intesa, per insegnare Religione nella scuola dell'infanzia occorre almeno un diploma di scuola secondaria superiore unito ad un diploma triennale di Scienze religiose. Quindi la situazione descritta è sostanzialmente irregolare e tale resterà fino al conseguimento del diploma di Scienze Religiose. Il vescovo dovrebbe riconoscere l'idoneità solo a chi è già in regola con i titoli; tuttavia, in mancanza di altri candidati forniti di titoli regolari, è possibile ricorrere a insegnanti che stanno terminando gli studi rilasciando ad essi l'idoneità, dato che senza questo certificato è assolutamente impossibile svolgere il servizio di IRC.

Domanda: Competenza esclusiva dell'autorità ecclesiastica è quella che riguarda il riconoscimento e la sospensione dell'idoneità. Come si legittima l'invito ad una prova per il conferimento dell'idoneità a un IdR nella scuola primaria, che già la possiede?

Risposta

Chi ha esperienza di scuola in genere e di IRC in particolare non potrà non accogliere che l'idoneità riconosciuta dall'Ordinario diocesano necessita di specificazione. Ovviamente se un IdR è stato presentato per l'affidamento di incarichi o supplenze, si deve ritenere che ha l'idoneità prevista dalla norma concordataria. La scuola però si presenta in un'articolazione complessa con la novità, nei corsi secondari, del duplice canale licei-istituti. L'autorità ecclesiastica si fa parte diligente per rispondere alle legittime istanze espresse dalla scuola anche a nome delle famiglie al fine di specializzare gli IdR. Questo legittima una specie di puntualizzazione dei livelli specifici dalla scuola d'infanzia alla scuola superiore. Fermo restando il procedimento indicato dalla CEI per revocare l'idoneità (delibera n. 41 approvata dalla XXXII assemblea generale in Roma, 14-18 maggio 1990) nulla vieta che un IdR, il quale ha insegnato nella scuola d'infanzia, possa essere considerato idoneo anche per la scuola superiore. In queste ipotesi l'Ordinario diocesano ha il diritto di sottoporre ad una prova il destinatario al fine di estendere l'idoneità in parola. L'ufficio della CEI ha predisposto schede a tale scopo. La dichiarazione della CEI circa il riconoscimento dell'idoneità all'IRC nelle scuole pubbliche e cattoliche è stata approvata dalla XXXIV assemblea generale in Roma, 6-10 maggio 1991 delibera n. 42). In occasione della ratifica del riconoscimento dell'idoneità è necessario comunicare agli IdR, in specie a quelli di classe che l'immotivata e ripetuta assenza ai corsi di aggiornamento potrà comportare la revoca della idoneità.